



2006/0036(NLE)

19.6.2017

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)
(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Roberts Zīle

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

SOMMARIO

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo*, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (15654/2016),
 - visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo*, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (08823/2/2006),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0098/2017),
 - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0000/2017),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Repubblica di Islanda, della Repubblica del Montenegro, del Regno di Norvegia, della Romania e della Repubblica di Serbia, e alla Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

MOTIVAZIONE

Contesto dell'accordo multilaterale

L'obiettivo dell'accordo consiste nell'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) che integri i paesi vicini dell'Europa sudorientale nel mercato interno dell'aviazione dell'UE, il quale è composto dagli Stati membri dell'Unione nonché dalla Norvegia e dall'Islanda. L'accordo ECAA, creando un mercato unico dell'aviazione, dovrebbe apportare sostanziali benefici economici a quanti viaggiano in aereo e al settore del trasporto aereo, interessando 36 paesi e oltre 500 milioni di persone. Nel contempo l'accordo offre i medesimi standard elevati in termini di sicurezza e protezione in tutta Europa attraverso un'applicazione uniforme delle norme.

L'accordo crea un quadro aperto, accessibile ai paesi vicini europei che desiderano la piena integrazione nella comunità europea dell'aviazione. Ciò significa che gli Stati dei Balcani occidentali verranno integrati individualmente e gradualmente nel mercato europeo dell'aviazione sulla base delle disposizioni transitorie contenute nell'accordo. L'ECAA si basa sui principi del libero accesso al mercato, della libertà di stabilimento, delle pari condizioni di concorrenza e su regole comuni, anche nei settori della sicurezza, della protezione, della gestione del traffico aereo (ampliando il cielo unico europeo e includendo la gestione del SESAR) nonché nei settori sociale e ambientale. I paesi partner ECAA si impegnano ad allineare la propria legislazione in materia di trasporto aereo con l'acquis dell'Unione.

Un testo principale comune e multilaterale costituisce la base dell'ECAA, che è applicabile a tutti i firmatari. Tale testo comune è integrato da una serie di protocolli che tengono conto delle esigenze specifiche di ciascun paese che aderisce all'ECAA, comprese le disposizioni transitorie particolari (le quali stabiliscono, tra l'altro, le condizioni in materia di diritti di traffico e partecipazione al SEAE). Infine, l'allegato all'accordo elenca gli atti dell'Unione in materia di aviazione che diverranno applicabili all'interno dell'ECAA.

Proposta di conclusione dell'accordo

L'accordo è applicato in via preliminare dal 9 giugno 2006, giorno della sua firma, nel quadro delle disposizioni transitorie per ciascun paese partner ECAA. Da allora l'UE ha aiutato i paesi partner a ottemperare agli obblighi internazionali in materia di sicurezza aerea, tra l'altro, tramite misure di pre-adesione adottate dal SEAE nell'ambito del programma IPA 3 sulla sicurezza aerea nei paesi partner dei Balcani occidentali. È opportuno aggiungere che, sin da quando l'accordo è stato negoziato, il numero dei passeggeri tra l'UE e i Balcani occidentali, di connessioni dirette tra città e di vettori operativi è aumentato in maniera significativa¹, il che dimostra l'importanza pratica dell'accordo.

Una volta concluso l'accordo, le valutazioni dei suoi progressi verso l'attuazione nell'ambito della prima fase delle disposizioni transitorie possono essere formalizzate per ciascun paese partner. Ciò dovrebbe aprire la strada all'ulteriore avanzamento dei paesi partner ECAA lungo il loro percorso verso la piena applicazione dell'accordo.

Procedura

L'accordo ECAA è stato firmato il 9 giugno 2006, con riserva della sua conclusione in data

¹ Cfr. ad esempio [SWD\(2015\)0261](#), capitolo 1.

successiva, in conformità della decisione 2006/682/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, che ne autorizzava la firma e l'applicazione provvisoria¹.

All'epoca il Parlamento europeo aveva approvato la conclusione dell'accordo².

Il processo di ratifica è stato completato da parte di tutti gli Stati membri il 23 gennaio 2014.

In seguito la Commissione ha presentato, il 23 novembre 2015, una proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo³, allo scopo di tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e del fatto che nel frattempo la Bulgaria, la Croazia e la Romania erano divenute Stati membri dell'Unione.

Per concludere l'accordo ECAA⁴, al Consiglio occorre l'approvazione del Parlamento europeo, come disposto dall'articolo 218 del TFUE. In conformità dell'articolo 99 e dell'articolo 108, paragrafo 7, del regolamento del Parlamento, la commissione competente presenta una raccomandazione volta ad approvare o a respingere l'atto proposto. Il Parlamento decide con votazione unica e non è possibile presentare alcun emendamento all'accordo. Gli emendamenti in commissione sono ricevibili solo se sono intesi a invertire la raccomandazione proposta dal relatore.

Conclusione

Sulla base della situazione precedentemente descritta, il relatore propone che la commissione per i trasporti e il turismo formuli una raccomandazione favorevole alla conclusione di detto accordo.

¹ [GU L 285 del 16.10.2006, pag. 1.](#)

² Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 [T6-0139/2007](#), Relazione della commissione TRAN [A6-0060/2007](#).

³ [COM\(2015\)0575](#)

⁴ Il testo dell'accordo è pubblicato nella [GU L 285 del 16.10.2006](#). Il documento del Consiglio 8823/2/06 REV 2 EXT 1 del 1° febbraio 2017 presenta il testo definitivo.